

6.4.5.1.2

Direttive

concernenti l'applicazione ed il computo delle rette differenziate nelle case per anziani sussidiate

(del 26 febbraio 2007)

Richiamati gli articoli 6d e 11 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il

sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973, sono stabilite

le seguenti direttive:

1. PRINCIPI GENERALI

La presente Direttiva fissa la partecipazione finanziaria (retta) della persona anziana residente

in un Istituto sussidiato. La retta è commisurata al reddito e alla sostanza del residente.

Ospiti stranieri o confederati non domiciliati ai sensi del codice civile svizzero (o i loro rappresentanti)

devono fornire garanzia finanziaria scritta per la copertura delle spese globali di collocamento. L'autorizzazione al collocamento deve essere preventivamente sottoposta per

decisione alla Sezione del sostegno ad enti e attività sociali (come da direttiva del 7 settembre 2005).

Gli ospiti al beneficio della Prestazione Complementare (PC) pagano la retta minima stabilita

dal Dipartimento. È necessario in questi casi presentare copia della decisione della PC.

Nella retta non sono incluse le seguenti prestazioni:

· pédicure e parrucchiere (solo se le prestazioni sono eseguite da personale esterno alla Casa);

· abbonamento TV via cavo;

· assicurazione responsabilità civile per l'ospite;

· telefonate effettuate dall'ospite;

· lavaggio chimico di capi speciali di biancheria;

· spese di trasferta, per visite specialistiche o per altri motivi, sono da fatturare nel seguente

modo: fr. 25.– fino alla durata di un'ora; per ogni ulteriore ora o frazione d'ora fr. 20.–.

· lavori di sartoria: fr. 20.– orari.

· amministrazione ospiti (pagamenti, tenuta della contabilità, ecc.): fr. 50.– mensili.

2. CALCOLO DELLA RETTA 1)

2.1. Modalità del calcolo del reddito lordo determinante

Il reddito lordo determinante per il calcolo della retta, si compone di tutte le entrate di cui l'anziano dispone, con l'aggiunta di una quota parte della sostanza, figuranti sulla notifica di tassazione di riferimento considerata per il calcolo. In particolare si considerano i seguenti

elementi:

– rendita AVS/AI;

– previdenza professionale;

– vitalizi;

– eventuali altre rendite o pensioni;

Pubblicato nel BU **2007**, 74 e 96.

1) Numero modificato dalle Direttive 10.6.2008 ; in vigore dal 1.1.2008 - BU **2008**, 299.

6.4.5.1.2 Direttive conc. l'applicazione e il computo delle rette differenziate

2

– reddito netto della sostanza, che si ottiene togliendo dal reddito lordo la deduzione ammessa

nella notifica di tassazione di riferimento. Qualora la deduzione ammessa fosse superiore al reddito della sostanza e lo stesso risultasse quindi negativo, occorre indicare un reddito nullo e non il reddito negativo. Nel caso in cui non fosse possibile calcolare il reddito della sostanza sulla base della notifica di tassazione di riferimento, si procederà nel seguente modo:

– per titoli, libretti di risparmio, conti correnti, crediti (e altri averi liquidi): reddito calcolato sulla base del tasso d'interesse applicato nell'anno della tassazione considerata per il calcolo della retta, dalla Banca dello Stato per i libretti di risparmio;

– per sostanza immobiliare: reddito calcolato sulla base delle vigenti disposizioni fiscali;

– 1/10 della sostanza al netto d'eventuali debiti (figuranti sulla notifica di tassazione) e considerata una quota esente pari a quella prevista dall'art. 11 della LPC del 6 ottobre 2006, ossia fr. 25'000.– per le persone sole e fr. 40'000.– per i coniugi; inoltre se

l'immobile appartiene all'ospite e/o al coniuge e serve quale abitazione al coniuge, è presa in considerazione un'ulteriore quota esente di fr. 112'500.–. Le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse. Nel caso in cui l'ospite ricevesse sostanza in eredità, la stessa deve essere considerata al netto delle imposte di successione pagate;

– due terzi del reddito proveniente da un'attività lucrativa del coniuge, considerata una quota esente pari a quella prevista per i coniugi dall'art. 3c cpv. 1 lettera a della già citata LPC.

Quando nella notifica di tassazione risulta che la sostanza, totalmente o parzialmente, non

è di proprietà dell'ospite, per il calcolo del reddito lordo occorre tenerne conto.

2.2. Donazioni di sostanza

Vengono tenuti in considerazione anche gli importi delle sostanze (e relativo reddito) oggetto

di donazioni, o rinunce ereditarie, successive all'entrata in vigore della regolamentazione sulle rette differenziate (1. settembre 1981), tranne donazioni ad Enti di utilità pubblica operanti nel campo sociale cantonale. Parimenti, eventuali debiti contratti dal

1. settembre 1981 allo scopo di cedere sostanza non sono deducibili, in quanto equiparabili a donazioni; il valore che la sostanza aveva al momento della donazione (determinante anche per il calcolo del relativo reddito) deve essere riportato invariato al 1. gennaio dell'anno che segue la rinuncia. In seguito, trascorso quest'anno, il valore viene ridotto di fr. 10'000.- ogni anno fino all'anno della tassazione di riferimento (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC – ordinanza prestazioni complementari). La riduzione non viene applicata prima del 1.1.1991, in analogia alle disposizioni in vigore presso le Prestazioni Complementare. Nel caso in cui sulla sostanza grava un diritto d'abitazione e/o se vi è stata una rinuncia al diritto

d'abitazione, il relativo reddito teorico è calcolato in base alle vigenti disposizioni in materia di diritto fiscale sul valore residuo della sostanza calcolato come ai paragrafi precedenti.

Nei casi in cui vi è un diritto d'usufrutto il reddito considerato è quello indicato sulla notifica di tassazione di riferimento (ev. notifica di tassazione della comunione ereditaria

o indivisione). Nel caso di rinuncia parziale o totale all'usufrutto si calcola, in base alle vigenti disposizioni in materia di diritto fiscale, il relativo reddito teorico sul valore residuo della sostanza (vedi sopra) considerando, quale data di riferimento per il calcolo del reddito, quella della rinuncia all'usufrutto. Nel caso di ospiti coniugati, se il coniuge è

anch'egli beneficiario del diritto d'abitazione o d'usufrutto e non vi rinuncia, sarà considerato

il reddito indicato sulla notifica di tassazione di riferimento (ev. notifica di tassazione della comunione ereditaria o indivisione).

Direttive conc. l'applicazione e il computo delle rette differenziate **6.4.5.1.2**

serie III/2010 3

2.3. Deduzioni

Dal reddito lordo annuale calcolato come al punto 2.1 si effettuano le seguenti deduzioni per spese pagate riferite all'anno della notifica di tassazione considerata per il calcolo del reddito:

- totale delle imposte (Cantonali, Comunali, Federali e Parrocchiali se documentate). Nei casi in cui la situazione finanziaria considerata per il calcolo della retta non corrisponde a quella figurante sulla notifica di tassazione, occorre considerare, nelle deduzioni, le imposte teoricamente dovute sulla base della situazione ritenuta per il calcolo della retta;
- premi assicurazione malattia;
- altri premi assicurativi (infortuni ed eventualmente vita). La deduzione dei premi per l'assicurazione vita è ammessa unicamente se la stessa è stata dichiarata al fisco;
- quote AVS / AI, premi cassa pensione (per coloro che non fossero ancora al beneficio delle prestazioni AVS);
- quote per figli e persone a carico e figli agli studi (nella misura ammessa dall'autorità fiscale);
- alimenti;
- un importo da destinare alle spese personali (spillatico) corrispondente al 15% del reddito

lordo determinante per il calcolo della retta;

- liberalità ad enti di pubblica utilità (nella misura ammessa dall'autorità fiscale).

2.4 Calcolo dell'importo giornaliero¹⁾

L'importo disponibile per la retta, ottenuto effettuando le dovute deduzioni dal reddito lordo determinante, deve essere diviso per 365 ed il risultato, arrotondato a 5 centesimi per eccesso o per difetto, costituisce l'importo della retta giornaliera, ritenuto che la stessa deve comunque essere fissata tra il minimo e il massimo della retta di cui al punto 3 e nel limite massimo previsto dall'art. 25a, cpv. 5, della Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal).

Nel caso in cui l'ospite sia coniugato (indipendentemente dal fatto che l'altro coniuge sia anch'egli in istituto o al proprio domicilio), si effettua il calcolo globalmente per i due coniugi, dividendo poi per due l'importo disponibile per la retta (che poi va diviso per 365, ottenendo la retta da applicare).

3. RETTA MINIMA E CALCOLO DELLA RETTA MASSIMA²⁾

La retta minima è fissata dal Dipartimento.

La retta massima viene fissata dall'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio sulla base della contabilità analitica della singola Casa per anziani. Essa si compone di un «contributo non LAMal» e di un «contributo LAMal». Il «contributo non LAMal» corrisponde ai costi analitici non LAMal della Casa per anziani, dedotti i ricavi da AGI. Il «contributo LAMal» corrisponde al costo analitico LAMal della Casa per anziani, relativo al grado di dipendenza dell'ospite, dedotta la partecipazione delle casse malati. Il «contributo LAMal» non può superare il limite massimo previsto dall'art. 25a, cpv. 5, LAMal, ossia il 20 per cento del contributo alle cure massimo delle casse malati fissato dal Consiglio federale.

Il calcolo della retta massima viene aggiornata al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'ultimo risultato d'esercizio considerato per la chiusura del contratto di prestazione e degli oneri d'investimento riconosciuti.

1) Sottonumero modificato dalle Direttive 17.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU **2010**, 537.

2) Numero modificato dalle Direttive 17.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU **2010**, 537.

6.4.5.1.2 *Direttive conc. l'applicazione e il computo delle rette differenziate*

4

Nel caso di ospiti invalidi non in età AVS, al fine di evitare una disparità di trattamento con gli invalidi ospiti di strutture sussidiate ai fini della Legge sull'integrazione socioprofessionale degli invalidi, la retta massima è fissata in base alla Direttiva per l'applicazione e il computo delle rette negli istituti per invalidi adulti riconosciuti e sussidiati dallo Stato.

4. CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALLE RETTE

Ospiti beneficiari di prestazioni speciali

In generale le prestazioni speciali (in particolare l'Assegno Grande Invalido) versate agli ospiti

sono incassate interamente dalla casa per anziani, in aggiunta alla retta risultante dal calcolo sopra

indicato, come previsto all'art. 6d della già citata Legge anziani. Gli importi relativi a queste

prestazioni non devono essere fatturati all'ospite in caso di assenza dall'istituto, indipendentemente

dal motivo dell'assenza. Per eventuali prestazioni particolari (ricorrenti o in capitale) versate

agli ospiti da Casse malati o assicurazioni, la Sezione del sostegno ad enti e attività sociali decide se e in che misura dette prestazioni vengono incassate dalla casa per anziani.

5. RIDUZIONE DELLA RETTA PER SITUAZIONI PARTICOLARI

In caso di assenza dell'ospite superiore ai tre giorni, per ospedalizzazione, rientro in famiglia,

vacanze, ecc. viene praticata una deduzione sulla retta pari a fr. 20.- per giornata, comprensiva,

oltre che del vitto, anche dell'alloggio (rigoverno della camera). La deduzione deve essere

effettuata a partire dal primo giorno e fino all'ultimo giorno di totale assenza dell'ospite (non

devono quindi essere considerati il giorno della partenza e quello del rientro).

6. DECORRENZA, TERMINE E PERIODO DELLA FATTURAZIONE

La fatturazione delle rette inizia il giorno d'ammissione e termina il giorno della partenza dell'ospite dalla casa anziani o del decesso. Nel caso di trasferimento tra case anziani, la retta

sarà fatturata dalla casa lasciata dall'ospite, se lo stesso parte dopo mezzogiorno e/o dalla casa

in cui viene ospitato se arriva prima di mezzogiorno. Non è ammessa la fatturazione dopo la

partenza o il decesso o prima dell'ammissione dell'ospite (per riservazione della camera). In

caso di ritardo ingiustificato sulla data di ammissione stabilita superiore ai 3 giorni l'Istituto è

autorizzato a fatturare l'importo come al punto 5. a decorrere dalla data concordata. La fatturazione

deve essere emessa all'inizio del mese in corso ed indicando quale termine di pagamento

il giorno 15 del mese stesso.

7. CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE APPARTAMENTI

Per la determinazione del canone di locazione (comprensivo di tutte le spese quali riscaldamento,

luce, cure infermieristiche in caso di necessità) a carico degli ospiti di appartamenti per anziani si procederà al calcolo del reddito lordo con la stessa modalità applicata per la determinazione

delle rette. Quindi per analogia il canone sarà calcolato in base ai punti 1, 2 e 8 delle presenti direttive (eccetto il terzultimo cpv. al punto 8 inerente la prestazione complementare,

in quanto non applicabile agli ospiti in appartamento). Qualora l'ospite di un appartamento

percepisce le prestazioni speciali (AGI) di cui al punto 4 le stesse non vengono incassate in aggiunta all'affitto, ma vengono inglobate nel calcolo del reddito lordo annuale.

L'importo del canone di locazione viene fissato in base alla tabella allegata alle presenti direttive.

Nel caso di decesso di uno dei coniugi e nella misura in cui non si può oggettivamente richiedere lo spostamento in un appartamento per persona singola, il canone di locazione dovrà

essere adeguato alle disponibilità finanziarie dell'affittuario (vedi tabella persona sola).

8. DOCUMENTAZIONE

Il calcolo deve essere effettuato, per ogni sua componente, in base ai dati relativi all'anno della

notifica di tassazione di riferimento; in particolare l'amministrazione della casa per anziani deve richiedere, al momento dell'ammissione dell'ospite, la seguente documentazione:

Direttive conc. l'applicazione e il computo delle rette differenziate **6.4.5.1.2**

serie III/2010 5

a) la notifica di tassazione di riferimento completa di tutti i calcoli d'imposta (per esempio per

l'anno 2007 la notifica di tassazione di riferimento è quella del 2005) e tutte le notifiche precedenti fino alla notifica 1999/2000 compresa;

b) la dichiarazione dell'Ufficio delle imposte di successione e donazione attestante eventuali

donazioni e/o successioni avvenute dopo il 31.08.1981. Inoltre qualora risultasse reperibile la notifica di tassazione dell'anno 81/82 deve essere allegata;

c) i cedolini postali o estratti conti bancari riguardanti i proventi (AVS, pensioni, ed eventuali

altre entrate) relativi all'anno della notifica di tassazione di riferimento;

d) le ricevute postali o conteggi comprovanti le spese dovute al pagamento dei premi cassa

malati relativi all'anno della notifica di tassazione di riferimento;

e) dichiarazione firmata dall'ospite o dal suo rappresentante legale concernente:

– eventuali donazioni di sostanza effettuate dopo il 31 agosto 1981;

– esistenza di eventuali sostanze o redditi non figuranti nell'ultima notifica di tassazione;

– impegno a notificare immediatamente alla direzione dell'istituto qualsiasi cambiamento di reddito o di sostanza che interviene durante il collocamento;

f) concessione di una procura all'amministrazione dell'istituto che la autorizzi a richiedere agli

organi dell'AVS e dell'AI ogni informazione necessaria per il calcolo della retta (in particolare

quella a sapere se l'ospite è al beneficio dell'AGI) e che la autorizzi pure a presentare richiesta (qualora ritenesse adempite le relative condizioni) per l'ottenimento

dell'AGI.

g) Nel caso di donazioni o partecipazione a comunioni ereditarie e indivisioni, tutta la relativa

documentazione atta a determinare esattamente la situazione finanziaria, quale ad es. notifica

di tassazione della comunione ereditaria o indivisione, progetto di tassazione emesso dall'Ufficio imposte di successione e donazione, estratti del registro fondiario, certificati ereditari, sommarione, ecc.

Gli ospiti coniugati devono presentare l'intera documentazione anche del coniuge. Gli anziani

che, già al momento dell'ammissione, percepiscono la Prestazione Complementare, devono

presentare unicamente la relativa decisione e i documenti citati ai punti e) e f); sono invece dispensati

dal presentare la restante documentazione. Qualora l'ospite (o il suo rappresentante legale), senza giustificati motivi, non presenta tutta la documentazione richiesta entro un termine

di due mesi dall'ammissione, si deve procedere alla fatturazione della retta massima in vigore presso l'istituto. Qualora fosse il caso, l'istituto provvederà all'aggiornamento della retta a decorrere dal mese successivo a quello in cui la documentazione richiesta fosse presentata.

Nel caso in cui la notifica di tassazione che fa stato per il calcolo non fosse ancora stata emessa, si procede alla fatturazione di una retta provvisoria; l'emissione del conguaglio avverrà

al momento in cui si potrà disporre della notifica di tassazione in questione.

9. AGGIORNAMENTO ANNUALE CALCOLO DELLA RETTA

L'istituto è tenuto a rivedere il calcolo della retta per gli ospiti che non sono al beneficio della

Prestazione Complementare ogni anno con entrata in vigore dal 1° di gennaio. Per procedere

a questa verifica l'istituto deve richiedere all'ospite tutta la documentazione aggiornata citata al punto 8 (ad eccezione, ovviamente, della dichiarazione firmata). Qualora, dalla nuova

notifica di tassazione di riferimento, risultasse una sensibile diminuzione della sostanza rispetto alla notifica di tassazione precedente dovrà essere documentata dall'ospite, il quale

dovrà in particolare dimostrare che non vi è stata una donazione.

10. VERIFICA E APPROVAZIONE CALCOLI RETTE DA PARTE DELLA SEZIONE DEL SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITÀ SOCIALI

Sono stabilite le seguenti modalità di verifica e approvazione dei calcoli delle rette da parte

della Sezione del sostegno ad enti e attività sociali: a) *nuove ammissioni*: per ogni nuovo

6.4.5.1.2
Direttive conc. l'applicazione e il computo delle rette differenziate
6

ospite ammesso in casa anziani la direzione dell'istituto dovrà trasmettere per verifica ed approvazione

alla Sezione, il calcolo della retta corredato dai relativi documenti: contro questa decisione è data facoltà di reclamo alla Sezione entro 15 giorni dalla data di intimazione da

parte dell'istituto all'interessato; Nel caso di ospiti al beneficio della PC, la direzione della casa per anziani dovrà trasmettere copia della decisione della Prestazione Complementare. b)

aggiornamento (vedi punto 9.) il calcolo è di pertinenza della Direzione della casa per anziani.

Contro la decisione dell'istituto è data facoltà di reclamo, entro 15 giorni dalla data di intimazione, alla Direzione dell'istituto stesso; l'evasione del reclamo dovrà comportare una presa di posizione da parte della Sezione; Contro la decisione sul reclamo può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato.

11. SOGGIORNI TEMPORANEI E AD ALTO CONTENUTO SANITARIO

La retta è fissata dal Dipartimento.

Per questi soggiorni non vengono applicate le disposizioni previste ai punti 4 e 8 delle presenti direttive.

12. RITARDI NEGLI INCASSI E INTERESSI DI MORA

12.1. Ritardi negli incassi

In caso di difficoltà continue nell'incasso della retta, la Casa per anziani può farsi rilasciare dall'ospite la procura per incassare direttamente le prestazioni da lui percepite.

12.2. Interessi di mora

Una volta esperite le consuete procedure di richiamo, la Casa per anziani può richiedere gli interessi di mora, ad un tasso corrispondente a quello applicato dall'Ufficio di esazione per i ritardi nel pagamento delle imposte.

13. COMUNICAZIONE DELLE DIRETTIVE1)

È fatto obbligo alle Case per anziani di consegnare le presenti direttive, **unitamente alla tabella di calcolo base per la determinazione della retta massima dell'ospite**, all'ospite, o al suo rappresentante legale, prima dell'ammissione.

Queste modifiche sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del

Cantone Ticino ed entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2011.

14. ENTRATA IN VIGORE

Queste direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore a partire dal 1. gennaio 2007, abrogando quelle del dicembre 2004.

Bellinzona, 26 febbraio 2007 Dipartimento della sanità e della socialità

La Consigliera di Stato:

P. Pesenti

Il Direttore della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie:

M. Rossi

Allegati: tabella di calcolo del canone di locazione degli appartamenti protetti.

1) Numero modificato dalle Direttive 17.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU **2010**, 537.

Direttive conc. l'applicazione e il computo delle rette differenziate **6.4.5.1.2**

serie III/2010 7

Tabella per il calcolo del canone di locazione a carico degli ospiti di appartamenti per anziani

La presente tabella è allegata alle direttive concernenti l'applicazione e il computo delle rette

differenziate entrate in vigore il 1° gennaio 2007. In particolare è riferita all'applicazione del

punto 7 delle stesse.

Reddito persone sole Affitto annuale Affitto mensile

fino a fr. 25'000.- Fr. 7'440.- Fr. 620.-

da fr. 25'001.- a fr. 30'000.- Fr. 7'800.- Fr. 650.-

da fr. 30'001.- a fr. 35'000.- Fr. 8'280.- Fr. 690.-

da fr. 35'001.– a fr. 40'000.– Fr. 8'880.– Fr. 740.–
da fr. 40'001.– a fr. 45'000.– Fr. 9'600.– Fr. 800.–
da fr. 45'001.– a fr. 50'000.– Fr. 10'440.– Fr. 870.–
oltre fr. 50'000.– Fr. 11'400.– Fr. 950.–
Reddito coniugi Affitto annuale Affitto mensile
fino a fr. 35'000.– Fr. 8'800.– Fr. 740.–
da fr. 35'001.– a fr. 40'000.– Fr. 9'240.– Fr. 770.–
da fr. 40'001.– a fr. 45'000.– Fr. 9'720.– Fr. 810.–
da fr. 45'001.– a fr. 50'000.– Fr. 10'320.– Fr. 860.–
da fr. 50'001.– a fr. 55'000.– Fr. 11'040.– Fr. 920.–
da fr. 55'001.– a fr. 60'000.– Fr. 11'880.– Fr. 990.–
oltre fr. 60'000.– Fr. 12'840.– Fr. 1'070.–